



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 736

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Confidi Trentino Imprese, Cooperfidi e Banche per la disciplina della garanzia del fondo speciale confidi di cui all'art. 10 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 ("fondo garanzia anticipazioni COVID-19") sulle anticipazioni ai lavoratori, da parte delle banche operanti nella provincia di Trento, dei trattamenti di integrazione salariale aventi causale "emergenza COVID-19".

Il giorno **29 Maggio 2020** ad ore **11:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

L'emergenza collegata alla situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID-19 ha reso necessario l'adozione di provvedimenti volti al contenimento della diffusione pandemica che hanno necessariamente causato, per un periodo di tempo rilevante, l'interruzione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle essenziali e delle relative filiere.

Conseguentemente alla paralisi delle attività produttive, si è resa necessaria l'adozione di straordinari interventi volti a fronteggiare le gravi conseguenze sociali ed economiche sulla popolazione, sul mondo del lavoro, sul tessuto produttivo della società italiana.

In particolare, per quanto riguarda la protezione sociale dei lavoratori e delle loro famiglie il Decreto legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19" ha messo in campo una dotazione straordinaria di strumenti volti a fronteggiare gli effetti sociali dell'emergenza sanitaria ed economica con l'attivazione massiccia di ammortizzatori sociali anche in deroga, su una pluralità di linee di intervento e con una disciplina che va ben oltre l'ordinaria operatività e gestione di questi strumenti. Il decreto legge 34 del 19 maggio 2020 ha rifinanziato gli strumenti e incrementato il periodo massimo di sospensione dal lavoro che può essere coperto dai vari ammortizzatori sociali.

In considerazione della numerosità dei lavoratori coinvolti, e dei tempi necessari a gestire erogazione di trattamenti di sostegno ad una ampia platea di beneficiari, è emersa l'opportunità di interventi per mettere a disposizione da subito ai lavoratori ed alle loro famiglie la liquidità necessaria per fronteggiare i bisogni primari della vita, nelle more delle procedure di autorizzazione e di erogazione dei trattamenti di competenza dell'INPS.

A tale scopo, in data 30 marzo 2020 è intervenuto un accordo tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Parti sociali, alla presenza del Governo, denominato "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020". Nell'ambito di tale convenzione e promuovendo una iniziativa prettamente sociale, l'ABI promuove presso le banche associate l'impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro e collocati in cassa integrazione, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Nella convenzione sopra citata le parti riconoscono altresì l'importante ruolo delle Regioni delle province autonome di Trento e Bolzano e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio tramite fondi di garanzia dei debiti relativi alle anticipazioni.

In questa ottica di supporto alla Convenzione ABI ed allo scopo specifico di allargare la platea dei lavoratori tutelati estendendo il beneficio delle anticipazioni anche ai trattamenti di sostegno al reddito erogati a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, che costituisce uno strumento strategico di tutela di vaste categorie di lavoratori operanti nei settori del commercio, del turismo dei servizi e del terzo settore, e anche in aziende molto piccole anche con un solo dipendente, la Provincia autonoma di Trento ha inteso intervenire fornendo una garanzia pubblica alle operazioni di anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito effettuate dalle banche.

Con l'art. 10 ("Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) della L.P. n. 3/2020 (recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022") si è previsto che la Provincia promuove presso i Confidi operanti in provincia di Trento la costituzione di appositi fondi rischi da utilizzare a garanzia delle anticipazioni effettuate dalle Banche con riferimento anche alle integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS, all'assegno ordinario concesso dal Fondo di integrazione salariale e quello a carico del Fondo di solidarietà del Trentino.

Finalità dell'iniziativa, è quella di offrire alle banche aderenti una garanzia per le anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori aventi causale "emergenza COVID-19, tramite la costituzione di specifici fondi rischi presso i Confidi operanti nella Provincia di Trento.

Tale garanzia può coprire anche eventuali anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione non a zero ore ed opera anche con riferimento all'assegno ordinario erogato a carico del Fondo di solidarietà del Trentino, strumento di supporto strategico per una platea molto ampia di lavoratori impegnati in importanti settori produttivi della Provincia.

Per permettere ai Confidi di costituire un adeguato fondo di garanzia è previsto che la Provincia assegni finanziamenti agli stessi, con una previsione di spesa di €500.000.

Al riguardo, considerata l'esigenza che l'attuazione dell'iniziativa in questione sia orientata e disciplinata dalla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa fra gli attori coinvolti, che definisca la portata dell'iniziativa, delinea i ruoli dei vari attori istituzionali e sociali e ne disciplini il rispettivo agire, è stata predisposto, anche con l'assistenza tecnica di Cassa del Trentino SPA, uno schema di accordo tra Provincia, Confidi trentino imprese, Cooperfidi ed ABI che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato A).

In questo schema di protocollo vengono definite le finalità dell'iniziativa sviluppata sulla base dell'art. 10 della L.P. n. 3/2020 e vengono evidenziati gli ambiti dell'impegno dei soggetti che lo sottoscrivono; vengono individuati i beneficiari dell'intervento di anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la misura degli importi anticipati, le modalità di accesso alle anticipazioni da parte dei lavoratori nonché le condizioni dell'intervento della garanzia pubblica sulle anticipazioni attivata tramite l'intervento dei Confidi.

Acquisite per le vie brevi le disponibilità dei confidi operanti in provincia a collaborare al progetto, concordando un diverso coinvolgimento dei singoli confidi allo scopo di una gestione unitaria del fondo di garanzia con una semplificazione anche nei confronti del sistema bancario.

In considerazione del fatto che i rapporti finanziari con Confidi trentino imprese saranno tenuti dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, si rende necessario assegnare alla stessa le risorse necessarie al successivo finanziamento del predetto confidi per la costituzione del fondo rischi oggetto del presente provvedimento.

Il protocollo avrà efficacia sino al 31 dicembre 2021.

Le banche che intendono aderire al Protocollo invieranno al Servizio Lavoro della Provincia e ai predetti Confidi l'apposito modello riportato in allegato allo schema di Protocollo.

Il provvedimento non è soggetto all'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 10 della L.P. n. 3/2020;
- vista la Convenzione ABI/Parti sociali di data 30/03/2020 in tema di anticipazioni sociali da parte delle banche ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale ;
- acquisita da CONFIDI TRENTO IMPRESE la disponibilità a partecipare alla iniziativa prettamente sociale delineata nelle premesse, a diffondere il contenuto della stessa ed a costituire i fondi speciali previsti dall'art. 10 della L.P. n. 3/2020;
- acquisita da COOPERFIDI-TRENTO la disponibilità a partecipare alla iniziativa prettamente sociale delineata nelle premesse ed a diffondere il contenuto della stessa;
- visto lo schema di Protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Confidi Trentino Imprese, Cooperfidi e Banche per la disciplina della garanzia del fondo speciale Confidi di cui all'art. 10 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 ("Fondo garanzia anticipazioni COVID-19") sulle anticipazioni ai lavoratori, da parte delle banche operanti nella provincia di Trento, dei trattamenti di integrazione salariale aventi causale "emergenza COVID-19". (Allegato A);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i fini di cui in premessa, lo schema di Protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Confidi Trentino Imprese S.C., Cooperfidi S.C.-Trento e Banche per la disciplina della garanzia del fondo speciale Confidi di cui all'art. 10 della L. P. 13 maggio 2020, n. 3 ("fondo garanzia anticipazioni COVID-19") sulle anticipazioni ai lavoratori, da parte delle banche operanti nella provincia di Trento, dei trattamenti di integrazione salariale aventi causale "emergenza COVID-19".
2. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al testo del Protocollo medesimo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;

3. di assegnare all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) la somma di euro 500.000 per l'anno 2020, impegnando, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa, le relative risorse sul capitolo 612807 del bilancio di previsione per l'anno 2020;
4. di stabilire che le risorse assegnate all'APIAE con il precedente punto 3. dovranno essere destinate ad assegnazione a Confidi trentino imprese delle risorse necessarie a costituire il fondo rischi di cui all'articolo 10 della L.P. n. 3/2020;
5. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO A)

PROTOCOLLO D'INTESA

fra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONFIDI TARENTINO IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA
COOPERFIDI SOCIETA' COOPERATIVA-TRENTO
BANCHE

PER LA DISCIPLINA DELLA GARANZIA DEL FONDO SPECIALE CONFIDI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L. P. 13 MAGGIO 2020, n. 3 ("FONDO GARANZIA ANTICIPAZIONI COVID-19") SULLE ANTICIPAZIONI AI LAVORATORI, DA PARTE DELLE BANCHE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO, DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AVENTI CAUSALE "EMERGENZA COVID-19".

PREMESSE

La messa in campo di interventi straordinari volti a fronteggiare gli effetti sociali dell'emergenza sanitaria ed economica dovuta all'epidemia da COVID-19, con l'attivazione massiccia di ammortizzatori sociali anche in deroga su una pluralità di linee di intervento, ha reso da subito evidente l'opportunità di attivare iniziative volte a mettere a disposizione da subito ai lavoratori ed alle loro famiglie la liquidità necessaria per fronteggiare i bisogni primari della vita, nelle more delle procedure di autorizzazione e di erogazione dei trattamenti di competenza dell'INPS.

In tale prospettiva, è stata sottoscritta, in data 30/03/2020, una convenzione tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Parti sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, di cui agli artt. 19 e 22 del DL n. 18/2020 (di seguito Convenzione ABI), in forza della quale ABI promuove presso le banche associate l'impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro e collocati in cassa integrazione ordinaria o in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS. Con circolare di data 16 aprile 2020, ABI ha dato atto che la Convenzione si applica anche ai fondi disciplinati dall'art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015, tra i quali può essere ricondotto anche il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento ("FIT") previsto dall'art. 40 del medesimo decreto legislativo ma disciplinato dallo stesso articolo 26 citato.

Nella convenzione sopra citata le parti riconoscono altresì l'importante ruolo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano auspicando un loro pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime

La Provincia autonoma di Trento ha inteso intervenire con l'attivazione di una garanzia pubblica a favore delle operazioni di anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito effettuate dalle banche, tenuto conto della Convenzione ABI e con l'obiettivo di massimizzare l'accesso alle anticipazioni anche a favore dei beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal suddetto Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento ("FIT"), che costituisce uno strumento strategico di tutela di ampie categorie di

lavoratori operanti nei settori del commercio, del turismo dei servizi e della cooperazione ed anche in aziende con un solo dipendente.

Con l'art. 10 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 recante "Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali" la Provincia promuove presso i Confidi operanti in provincia di Trento la costituzione di appositi fondi rischi da utilizzare a garanzia delle anticipazioni effettuate dalle Banche con riferimento anche alle integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS, all'assegno ordinario concesso dal Fondo di integrazione salariale e quello a carico del Fondo di solidarietà del Trentino.

Il lavoratore potrà, pertanto, rivolgersi ad una banca aderente per ottenere l'anticipo del trattamento di sostegno al reddito a lui spettante nelle more dell'effettivo pagamento diretto da parte dell'INPS. La Banca, qualora l'importo anticipato non venga rimborsato dall'INPS, e nemmeno dal lavoratore o dal datore di lavoro, o ciò avvenga in misura incompleta, può richiedere il rimborso al Fondo di garanzia costituito presso i Confidi.

Per permettere ai Confidi di costituire un adeguato fondo di garanzia è previsto che la Provincia assegni finanziamenti agli stessi, con una previsione di spesa di € 500.000.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti firmatarie del presente protocollo si danno reciprocamente atto dei rispettivi interventi a supporto dell'iniziativa in esame che possono essere evidenziati come di seguito indicato.

1. FINALITA'

Finalità dell'iniziativa, è quella di offrire alle banche aderenti una garanzia per le anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori aventi causale "emergenza COVID-19, tramite la costituzione di specifici fondi rischi presso i Confidi operanti nella Provincia di Trento.

Tale garanzia può coprire anche eventuali anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione non a zero ore ed opera anche con riferimento all'assegno ordinario erogato a carico del Fondo di solidarietà del Trentino, strumento di supporto strategico per una platea molto ampia di lavoratori impegnati in importanti settori produttivi della Provincia.

2. IMPEGNI

- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, alla luce dell'art. 10, della L.P. n. 3/2020, promuove la costituzione di specifici fondi rischi presso i Confidi trentini, con la finalità di offrire garanzia per le anticipazioni, effettuate dalle Banche aderenti, dei trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori aventi causale "emergenza COVID-19", nel periodo tra la richiesta dell'ammortizzatore sociale da parte del datore di lavoro e l'effettivo pagamento dello stesso da parte dell'INPS. A tale scopo la Provincia mette a disposizione dei Confidi una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

- CONFIDI TRENTO IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA conferma la disponibilità a partecipare alla iniziativa prettamente sociale delineata nelle premesse, si impegna a diffondere il contenuto della stessa ed a costituire i fondi speciali previsti dall'art. 10 della L.P. 13 maggio 2020, n. 13;
- COOPERFIDI SOCIETA' COOPERATIVA-TRENTO conferma la disponibilità alla iniziativa prettamente sociale delineata nelle premesse e si impegna a diffondere il contenuto della stessa;
- LE BANCHE ADERENTI si impegnano:
 - a) ad anticipare, secondo quanto previsto dal successivo punto 4., i trattamenti di integrazione salariale oggetto del presente provvedimento a condizioni di massimo favore al fine di evitare costi per il lavoratore in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa e considerato l'intervento del fondo di garanzia;
 - b) a favorire il ricorso a modalità operative telematiche ed adottare le semplificazioni possibili per garantire un agevole accesso allo strumento dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale;
 - c) a garantire altresì una adeguata pubblicizzazione dello stesso, promuovendo ulteriormente l'iniziativa tramite i propri canali di comunicazione o iniziative specifiche;

Per dare attuazione all'iniziativa, le parti medesime concordano sull'adozione delle seguenti linee guida che definiscono l'ambito di applicazione del sistema delle anticipazioni garantite e l'intervento finale della garanzia del Fondo di garanzia.

3. DESTINATARI DELLE ANTICIPAZIONI GARANTITE

Ferma restando la Convenzione nazionale del 30 marzo che qui si intende integralmente richiamata anche negli allegati, l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale assistito dalla garanzia del "Fondo garanzia anticipazioni COVID- 19" (di seguito Fondo) di cui all'articolo 10 della L.P. n. 3/2020 spetta ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" di cui agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e dei successivi interventi normativi che interverranno per eventualmente estenderli e/o disciplinarli ulteriormente.

Si richiama la possibilità di anticipazione garantita anche dell'assegno ordinario erogato dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento denominato Fondo di solidarietà del Trentino ("FIT"), costituito ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 148/2015, gestito anch'esso dall'INPS secondo la disciplinata dall'art 26 del medesimo Decreto legislativo.

La garanzia opera quindi anche a favore di eventuali anticipazioni del trattamento ordinario erogato dal FIT nonché di anticipazioni a favore di lavoratori con sospensione dal lavoro non a zero ore, con richiamo alla disciplina e agli impegni della Convenzione ABI.

L'anticipazione può essere attivata nei soli casi in cui opera o viene richiesto dal datore di lavoro il pagamento diretto dell'integrazione salariale al lavoratore.

4. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE E CONDIZIONI

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione ABI del 30/03/2020 la Banca, tenuto conto della finalità sociale dell'operazione e dell'intervento del Fondo Confidi a garanzia del credito, valuta la concessione di una apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da riproporzionarsi, ad esempio, in caso di durata inferiore alle 9 settimane e di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione ABI, l'apertura di credito per le anticipazioni potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 22 del DL 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

La Banca, in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa e considerato l'intervento a garanzia del credito del Fondo, applicherà condizioni di massimo favore al fine di evitare costi per il lavoratore.

5. MODALITA' OPERATIVE DI ACCESSO ALL' ANTICIPAZIONE

Il datore di lavoro presenta domanda dell'ammortizzatore sociale di riferimento nell'ambito degli interventi che possono essere oggetto di anticipazione garantita da parte del Confidi con pagamento diretto al lavoratore.

Come previsto dalla Convenzione ABI, il lavoratore interessato a richiedere l'anticipo dell'integrazione salariale a lui spettante, presenterà richiesta presso la propria Banca utilizzando la modulistica resa disponibile dalla Banca stessa sulla base della modulistica prevista dalla Convenzione AB; la modulistica sarà predisposta dalla Banca nell'ottica di agevolare la presentazione delle richieste.

La domanda del lavoratore deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che conferma l'avvenuta presentazione della domanda di cassa integrazione per il lavoratore interessato. La dichiarazione del datore di lavoro può essere presentata dal lavoratore contestualmente alla presentazione della domanda di anticipazione oppure può pervenire alla banca disgiuntamente a cura del datore di lavoro.

Nella documentazione acquisita e/o nella dichiarazione del datore di lavoro dovrà esser indicata la tipologia di ammortizzatore sociale richiesto, l'evidenza della modalità di pagamento diretto del trattamento al lavoratore da parte dell'INPS, la riferibilità al lavoratore interessato del trattamento richiesto, con l'indicazione della durata in settimane della sospensione e della misura oraria della stessa.

Il lavoratore ed il datore di lavoro devono seguire quanto previsto dalla Convenzione ABI per l'accesso alle anticipazioni.

Entrambi informeranno tempestivamente la Banca circa l'esito della domanda di cassa integrazione.

Il lavoratore si impegna a fornire all'Azienda e alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incida sul suo particolare "status lavorativo", nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l'accoglimento della richiesta di anticipazione.

Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità, ai sensi della Convenzione ABI a cui si rinvia.

In ogni caso, a garanzia del puntuale rimborso dell'anticipazione effettuate, il lavoratore si impegna a domiciliare, per tutta la durata dell'anticipazione, il pagamento del proprio stipendio presso la Banca; tale previsione opera per le domande di anticipazioni presentate alle banche aderenti successivamente all'adesione stessa.

6. MODALITA' OPERATIVE DI RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE

Il recupero da parte della Banca delle somme anticipate avviene, nella normalità dei casi, mediante il pagamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale sul conto corrente indicato dal lavoratore, con conseguente estinzione del finanziamento o dell'apertura di credito.

In caso di mancato accoglimento, anche parziale, da parte dell'INPS della richiesta di integrazione salariale ovvero allo scadere del termine di sette mesi dall'effettuazione dell'anticipo senza che sia intervenuto il pagamento integrale da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere al lavoratore l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione, ovvero quello riferito al mancato totale rimborso da parte dell'INPS; il lavoratore provvederà ad estinguere il debito entro 30 giorni dalla richiesta salvo eventuale definizione di un termine maggiore o rateizzazione riconosciuti dalla banca.

A fronte dell'inadempimento del lavoratore entro i termini assegnati, la Banca comunicherà il saldo a debito al datore di lavoro che provvederà – in forza della preventiva autorizzazione concessa dal lavoratore stesso - a versare gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione ABI nazionale, il lavoratore rilascerà la predetta autorizzazione al proprio datore di lavoro, attraverso apposita modulistica fornita dalla banca e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando così che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nel limite delle disposizioni di legge.

Sussiste la responsabilità solidale del datore di lavoro per sue mancate o errate comunicazioni previste dal presente protocollo ovvero per mancato accoglimento totale o parziale della richiesta di integrazione salariale per causa a lui imputabile. In tal caso la

Banca richiederà l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.

Rimane, ovviamente, salvo quant'altro previsto dalla Convenzione nazionale.

Si precisa che, ai fine dell'accesso alle garanzie dei Confidi, le richieste e/o le comunicazioni da parte della banca al lavoratore e al datore di lavoro dovranno essere dimostrate mediante raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo tracciabile.

7. CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO ALLA GARANZIA CONFIDI

La garanzia Confidi può intervenire con riferimento ai seguenti interventi di integrazione salariale aventi causale "emergenza COVID-19":

- trattamento ordinario di integrazione salariale - CIGO;
- trattamento di cassa integrazione in deroga - CIGD
- assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale - FIS;
- assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà del Trentino - FIT.

La garanzia Confidi può inoltre intervenire nell'ipotesi di anticipazione anche dei trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione non a zero ore.

Trascorsi 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, la Banca potrà richiedere il rimborso dell'anticipazione al Fondo nei seguenti casi:

- a) l'INPS non ha ancora erogato il trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore;
- b) il lavoratore, nel caso di mancato rimborso dell'INPS, non ha estinto il finanziamento secondo il precedente punto 6);
- c) il datore di lavoro non ha versato integralmente alla Banca quanto dovuto nelle ipotesi previste dal precedente punto 6).

La Banca potrà altresì richiedere il rimborso al Fondo di garanzia Confidi anche nelle ipotesi di erogazione da parte dell'INPS di indennità inferiori rispetto alle somme anticipate dalla Banca, per la parte residua non rimborsata dall'INPS.

L'intervento del Fondo viene richiesto in forma scritta tramite modulistica che verrà resa disponibile alle Banche entro il 30 giugno 2020. Più precisamente, la banca dovrà presentare una richiesta scritta al Confidi comprensiva di quanto segue:

- la documentazione presentata dal lavoratore e dal datore di lavoro per la richiesta di anticipazione di cui al punto 5, eventualmente anche ricevuta successivamente;
- la dichiarazione di avvenuta erogazione dell'anticipazione;
- la dichiarazione di mancato incasso sul conto corrente comunicato all'INPS di quanto dovuto dall'istituto previdenziale stesso;
- la dichiarazione di aver inutilmente esperito i tentativi previsti dalla Convenzione ABI e dimostrati secondo quanto previsto al punto 6. del presente Protocollo.

Le richieste che verranno valutate in ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse del Fondo.

Il Confidi, acquisita e verificata la documentazione fornita dalla Banca richiedente, rimborsa integralmente la Banca stessa a stretto giro e comunque non oltre 30 giorni dall'acquisizione della documentazione completa, per le somme anticipate al lavoratore e non recuperate o recuperate parzialmente.

8. LIMITAZIONI

Il Fondo di garanzia opererà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Fondo può operare a favore di dipendenti di imprese aventi sede legale o unità operativa in Trentino e per i lavoratori residenti nella Provincia di Trento alla data di richiesta di anticipazione alla Banca.

9. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le singole banche potranno aderire al presente protocollo mediante lettera di adesione allegata, che ne costituisce parte integrante, entro il 31 luglio 2020.

10. AMBITO TEMPORALE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia interviene anche con riferimento alle anticipazioni effettuate dalle banche a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione ABI del 30/03/2020 ovvero anche prima della sottoscrizione del presente Protocollo e/o dell'adesione allo stesso, purché vengano rispettate le condizioni essenziali del presente Protocollo. Per le anticipazioni già effettuate, l'eventuale ulteriore documentazione prevista dal presente protocollo potrà essere acquisita anche successivamente.

Le banche potranno presentare domanda di rimborso a valere sul Fondo fino al 31/12/2021, termine ritenuto ragionevolmente ampio e sufficiente per consentire alle Banche di svolgere gli adempimenti richiesti per l'accesso al Fondo.

Trento, _____

Provincia autonoma di Trento _____

Confidi Trentino Imprese _____

Cooperfidi _____

SCHEMA MODULO DI ADESIONE

SERVIZIO LAVORO
PEC: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

CONFIDI TRENINO IMPRESE
PEC: info@pec.cti.tn.it

COOPERFIDI
PEC: cooperfidi@legalmail.it

OGGETTO: protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento, ed i Confidi del Trentino di data _____ **relativo all'accesso al "Fondo di garanzia anticipazioni COVID-19" per le anticipazioni ai lavoratori, da parte delle banche operanti nella provincia di Trento, degli interventi di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" (art. 10, L.P. n. 3/2020). RICHIESTA DI ADESIONE.**

Il sottoscritto

in rappresentanza della BANCA

AVENDO PRESO ATTO DELLE FINALITÀ, DEI CONTENUTI E DELLE CONDIZIONI DEL PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALL'OGGETTO

COMUNICA CHE

INTENDE ADERIRE AL PROTOCOLLO DI INTESA e, a tale scopo, DICHIARA:

1. di aver preso atto delle condizioni e modalità di erogazione delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19";
2. di aver preso atto delle condizioni e modalità di accesso alla garanzia pubblica del "Fondo di garanzia anticipazioni COVID-19" istituito presso i Confidi della Provincia di Trento;
3. di aver preso atto che la garanzia del Fondo può operare anche per le anticipazioni effettuate, ai sensi della Convenzione ABI/Parti sociali del 30/03/2020, prima della presente adesione, a condizione che risultino rispettate le condizioni essenziali del Protocollo Provincia autonoma di Trento/Confidi.

Il referente interno per le informazioni sull'attuazione del Protocollo è il signor

.....

Tel....., e-mail

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____